

PATTO DI INTEGRITA'

(approvato con Decreto del Direttore n.)

Disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

OGGETTO: *Scrivere oggetto procedura di gara*

PREMESSE

VISTI:

- **la Legge regionale Marche del 13.12.2021 n. 35** recante "Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM)";
- **l'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190** - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che dispone che *"Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara."*;
- **il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62** con il quale è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- **il codice disciplinare della Giunta regionale Marche** applicabile anche al personale dell'ATIM;
- **la Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015** avente ad oggetto "Aggiornamento Piano Nazionale Anticorruzione 2015" e, per quanto di interesse del presente atto, le seguenti misure possibili ivi previste:
 1. previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito e nei contratti adottati, di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle condizioni contenute nei patti di integrità;
 2. sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara;
 3. formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni;
- **la Delibera ANAC n. 1064** avente ad oggetto "Piano Nazionale Anticorruzione 2019", che richiama, in particolare, i seguenti punti:
 - **il punto 1.3 del PNA 2019** avente ad oggetto **"I doveri di comportamento"** in cui si ribadisce il ruolo importante rivestito dai codici di comportamento come già delineato nella strategia della Legge 190/2012, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico. Il PNA 2019 sottolinea come *"il DPR 16 aprile 2013 n. 62 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", rappresenta la base giuridica di riferimento per i codici che devono essere adottati dalle amministrazioni e gli obblighi di condotta devono essere estesi a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché per i titolari di organi di indirizzo e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano*

opere in favore dell'amministrazione. Quest'ultima deve predisporre o modificare gli schemi di incarico, contratto, bando, inserendo sia l'obbligo di osservare il codice di comportamento, sia disposizioni o clausole di risoluzione o di decadenza del rapporto in caso di violazioni e degli obblighi derivanti dal codice".

- **il punto 1.8 del PNA 2019 recante "Divieti post-employment (pantouflage)", ripreso anche nel PNA 2022** che disciplina l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage – revolving doors*) disponendo che *"Ai fini dell'applicazione dell' art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:*
 - *nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che il soggetto privato partecipante alla gara non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001;*
 - *sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente";*
- **il punto 1.9 del PNA 2019 "I Patti d'integrità"** che dispone che *"Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della Legge 06.11.2012 n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.";*
- **il PNA 2022 approvato con Delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023;**
- **le linee guida adottate dall'Autorità con la delibera n. 494/2019** sui conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici in cui è stato suggerito l'inserimento nei protocolli di integrità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente;
- **il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,** recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" che ha introdotto il PIAO;

VISTO l'art. 16 del D.lgs. 31.03.2023 n. 36 "Conflitto d'interessi", in forza del quale:

"1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate a individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati”.

VISTO l'articolo 95, comma 1 lettere b) e d), del D.lgs. 31.03.2023 n. 36, in forza del quale “La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti (...) b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile; (...) d) al sussistere di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;”

VISTO l'articolo 2 della legge 10.10.1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – secondo il quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi simili. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”.

PRESO E DATO ATTO CHE :

1. Ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate:
 - a) Amministrazione - Stazione appaltante: Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche - ATIM” C.F. e P.IVA 02918510427 - Via Gentile da Fabriano 9, 60125 Ancona AN - Pec: **atim@emarche.it**, nella persona del Direttore *pro tempore*;
 - b) Operatore economico: Denominazione _____ - P.I. _____ - Indirizzo _____ - Tel. _____ - Fax _____ - Pec _____;
2. il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni innanzi citate;
3. il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto;
4. la mancata presentazione del presente atto in sede di offerta comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di soccorso istruttorio (Art. 101, comma 2, D.lgs. 31.03.2023 n. 36).

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Disposizioni generali

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica.

L'operatore economico si impegna, altresì, a riferire i medesimi eventi che si verifichino nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento che comporta l'esclusione dalla procedura, il diniego dell'aggiudicazione, la mancata stipulazione e anche la risoluzione del contratto.

Gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso quello di denuncia all'Autorità Giudiziaria. L'operatore economico si impegna, infine, a segnalare all'ATIM qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione, ivi compresi tentativi di concussione, nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto, da parte di ogni soggetto interessato o addetto a tale svolgimento e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L'impegno si estende anche all'esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l'obbligo di segnalazione degli stessi fatti all'Autorità giudiziaria. Identico impegno viene assunto dall'operatore economico nei confronti dell'ATIM relativamente alla fase di esecuzione del contratto. L'ATIM accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni.

3. L'ATIM si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti ed i Dirigenti dell'ATIM comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente atto, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.

In particolare, l'ATIM si impegna ad acquisire idonea dichiarazione resa dai soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.

4. L'ATIM si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del D.lgs. n. 36/2023, a prevedere misure adeguate per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
5. L'ATIM si impegna a formalizzare e pubblicare una dichiarazione resa dai funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara in cui si attesta l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
6. L'ATIM si impegna a rendere pubblici (avuto riguardo delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023) i seguenti dati riguardanti la procedura: l'elenco dei concorrenti invitati e quello degli offerenti con le relative offerte, l'elenco dei concorrenti esclusi e delle offerte respinte con le relative motivazioni e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti a base della procedura.

ARTICOLO 2 – Impegni e dichiarazioni dell'operatore economico

1. L'operatore economico si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle citate disposizioni. A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza delle predette disposizioni, l'ATIM ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara di avere trasmesso copia delle predette disposizioni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e si impegna a fornire prova dell'avvenuta comunicazione su richiesta dell'ATIM. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.
2. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
3. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara che non subappalterà e non subaffiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è, comunque, consapevole che in caso contrario tali subappalti e subaffidamenti non saranno autorizzati o attuabili (Art. 119 del D.Lgs. 36/2023).
4. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto, pena l'esclusione della candidatura e dell'offerta, di associarsi temporaneamente con altri operatori qualora lo stesso sia singolarmente in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sufficienti per la partecipazione alla procedura secondo la specifica disciplina degli atti posti a base della procedura medesima. A tal fine, l'ATIM e l'operatore economico convengono espressamente che l'esclusione non è automatica, ma è ammessa solo qualora, in relazione alle esigenze del caso concreto, l'aggregazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di una oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori di mercato di riferimento. La valutazione dell'ATIM relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento terrà conto delle giustificazioni, in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia della prestazione richiesta che l'operatore economico si impegna a fornire in sede di candidatura o di offerta o su richiesta dell'ATIM. Ai fini del presente atto, l'ATIM ammetterà alla procedura le associazioni sovradimensionate che comprendano operatori economici ipoqualificati. Restano, comunque, fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
5. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell'offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 l'operatore economico dichiara di essere consapevole ed accettare che l'ATIM sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:
 - a. intrecci personali tra gli assetti societari;
 - b. valore delle offerte in generale;
 - c. distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili;
 - d. provenienza territoriale delle offerte;
 - e. modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata

ai fini della partecipazione alla procedura;

- f. modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
6. L'operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ATIM, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
 7. L'operatore economico si obbliga, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione all'ente aderente alle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 3 – Violazioni e sanzioni

1. L'ATIM si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e di fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata.
2. L'ATIM, verificata l'eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, contesta per iscritto all'operatore economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento, comporteranno l'esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
3. L'ATIM, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento della procedura ed all'esecuzione del contratto, procede immediatamente alla sua sostituzione ed all'avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale.
4. L'ATIM si impegna, nell'ipotesi in cui l'applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell'ambito della nuova procedura di affidamento.
5. L'operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni:
 - a. esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con l'ATIM;
 - b. escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell'offerta e per l'esecuzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli;
 - c. esclusione dalle procedure indette dall'ATIM per un periodo di 3 anni;
 - d. penale pari all'importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti che dovessero perdere il lavoro a causa dell'applicazione delle predette sanzioni;
6. Il presente atto e le relative sanzioni potranno essere fatti valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate.

ARTICOLO 4 – Subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti

1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l'esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della procedura in oggetto.
2. L'operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente.
3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed

è soggetta al relativo regime sanzionatorio. Gli atti negoziali stipulati dall'operatore economico in violazione del presente atto, non avranno comunque rilevanza nei confronti dell'ATIM.

ATIM
Il Direttore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

OPERATORE ECONOMICO
